

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 25 febbraio 1975 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 1 dell'O.d.G.

N. 11 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia".

L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno venticinque del mese di febbraio
alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. prof. Beniamino Finocchiaro
vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - dott. Giuseppe Matarrese
segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura
e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo		sì
3) Andretta avv. Aurelio	sì		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baidassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo		"	32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso		"	34) Pelli dr. rag. Emilio <i>Ex. pro. Nicola</i>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Giesi sig. Michele <i>Parabon no. Giuseppe</i>	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. pror. Giuseppe		"
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schiardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia". Dà la parola al relatore per la seconda commissione consiliare permanente, consigliere Alessandro Laera.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

-- Omissis --

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

E' istituito un Albo professionale degli imprenditori agricoli con sede presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di ogni provincia della Regione.

Possono iscriversi ad esso tutti coloro che, in qualità di conduttori non coltivatori, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali coltivatori o coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente degli stessi, dimostrino di dedicare abitualmente e prevalentemente la loro attività all'esercizio dell'agricoltura e abbiano il requisito della maggiore età. E' stato presentato dal consigliere Di Stefano un emendamento al secondo comma: aggiungere dopo le parole "non coltivatori" le parole "di terreni con reddito dominicale inferiore a L. 30.000 base 1939". Posto ai voti è respinto con votazione palese a maggioranza (hanno votato a favore i gruppi del PCI e PSI; hanno votato contro i gruppi del PLI, MSI e DC; astenuto il gruppo del PSDI).

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua stesura originaria. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi PCI, PSI e PLI.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 2

L'albo professionale di cui all'art. 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla Commissione di cui al successivo art. 3.

I servizi di segreteria delle commissioni provinciali sono forniti dagli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura che ne sostengono anche le spese per il loro funzionamento.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi PSI, PCI, e P.L.I.

Art. 3

La Commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale è composta:

- 1) da dodici rappresentanti tra gli iscritti all'Albo eletti dagli stessi, dei quali nove rappresentanti dei coltivatori diretti, due dei coloni e mezzadri e uno dei conduttori non coltivatori;
- 2) da sette rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative della provincia nominati con decreto del Presidente dell'amministrazione provinciale proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al comma primo, art. 3;
- 3) da un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro;
- 4) dai Presidenti degli ordini provinciali dei dottori in agraria o loro delegati e da un perito agrario, scelto in ogni Provincia tra quelli iscritti all'albo, nominato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, con suo decreto.

I rappresentanti di cui ai punti 3 e 4 partecipano alla riunione della Commissione con voto consultivo.

Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui ai punti 1 e 2.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto al voto.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Tatarella un emendamento sostitutivo del punto 1): "da dodici rappresentanti tra gli iscritti all'Albo eletti dagli stessi, dei quali otto rappresentanti dei coltivatori diretti, due dei coloni e mezzadri e due dei conduttori non coltivatori". Posto ai voti, è approvato con votazione palese a maggioranza (hanno votato a favore i gruppi DC, PSDI, PLI e MSI; hanno votato contro i gruppi PSI e PCI).

E' stato presentato dal consigliere Cantatore un emendamento, al punto 2), sostitutivo della parola "sette" con la parola "dodici". Posto ai voti, è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi PSI, PCI e PLI.

Art. 4

L'iscrizione all'albo è consentita a coloro i quali siano in possesso del "Brevetto di agricoltore professionale". Detto brevetto viene conseguito per titoli o per esami. Hanno diritto all'iscrizione per titoli tutti coloro i quali siano in possesso di laurea in Scienze Agrarie e Forestali o in Veterinaria, di diploma di perito agrario o di diploma di qualificazione o specializzazione di un istituto professionale per l'agricoltura, sempreché esercitino l'attività di cui all'art. 1

Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali, in possesso dei requisiti, superino le apposite prove pratiche che saranno stabilite con deliberazione della Commissione provinciale di cui all'art. 3.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri nominati dalla Commissione provinciale di cui all'art. 3, secondo le norme del Regolamento di attuazione della presente legge.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi PSI, PCI e PLI.

Art. 5

La Commissione provinciale, durante il quadriennio di durata e sino ai sei mesi prima della scadenza, provvede alla revisione d'ufficio dello elenco dei titolari iscritti all'albo e, nel caso di mancata iscrizione e di cancellazione, provvede a darne comunicazione all'interessato, con provvedimento motivato.

Questi ha diritto di ricorrere alla Commissione regionale prevista dall'art. 6 entro trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. In difetto di decisione il ricorso si intende accolto.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi PSI, PCI e PLI.

Art. 6

Presso l'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura è istituita una Commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 5, la quale è composta:

- a) da cinque rappresentanti del Consiglio regionale, uno per provincia;
- b) da quattro rappresentanti designati dalle Organizzazioni più rappresentative dei produttori agricoli, proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al comma primo, art. 3;
- c) dal Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro;
- d) dal capo dell'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura;
- e) da due esperti in materia giuridica e tecnica agricola, in possesso

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

di diploma di laurea, scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

I componenti di cui ai commi a) e b) eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi PSI, PCI e PLI.

Art. 7

Gli interventi previsti dalle leggi della Regione a favore dell'agricoltura sono concessi solo ad imprenditori agricoli che siano iscritti nell'albo professionale di cui alla presente legge, nonché alle cooperative ed agli altri organismi associativi costituiti prevalentemente da soci iscritti all'albo.

E' stato presentato dal consigliere Margiotta un emendamento aggiuntivo, costituente altro comma: "Almeno l'80% delle agevolazioni previste dalle leggi regionali è riservato ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali coltivatori o coadiuvanti familiari di cui al precedente art. 1, comma 2°". Posto ai voti, è approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi PSI e PCI (si è allontanato Calvario).

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi PCI e PSI.

Art. 8

Il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approverà entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Regolamento che fisserà modalità e termini di attuazione della presente legge.

E' stato presentato dal consigliere Matarrese un emendamento sostitutivo

della parola "quattro" con la parola "sei". Posto ai voti, è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi PCI e PSI.

Art. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In via transitoria ed entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione all'albo professionale tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Le domande vanno rivolte alla "Commissione per l'impianto dell'albo professionale degli imprenditori agricoli". Detta Commissione è così composta:

dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un assessore suo delegato che la presiede;

da un rappresentante dell'Ispettorato agrario provinciale dell'agricoltura;

da un rappresentante dell'Ufficio dei contributi unificati in agricoltura;

da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Lavoro.

In caso di votazione, verificandosi la parità, prevale il voto del Presidente. La commissione dura in carica un anno.

È stato presentato dal consigliere Matatrese un emendamento aggiuntivo, dopo il secondo comma, delle parole "da cinque rappresentanti delle cinque organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative degli interessati". Posto ai voti, è approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo MSI.

Con l'approvazione di questo emendamento viene soppresso il penultimo capoverso dell'articolo di cui trattasi, perché superfluo.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi PCI e MSI.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

A maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo PSI, (ha votato contro il gruppo PCI; hanno votato a favore i gruppi DC, PSDI, MSI), espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia", nel testo che segue composto di n. 9 articoli:

Art. 1

E' istituito un Albo professionale degli imprenditori agricoli con sede presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di ogni provincia della Regione.

Possono iscriversi ad esso tutti coloro che, in qualità di conduttori non coltivatori, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali coltivatori o coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente degli stessi, dimostrino di dedicare abitualmente e prevalentemente la loro attività all'esercizio dell'agricoltura ed abbiano il requisito della maggiore età.

Art. 2

L'albo professionale di cui all'art. 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla Commissione di cui al successivo art. 3.

I servizi di segreteria delle Commissioni provinciali sono forniti dagli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura che ne sostengono anche le spese per il loro funzionamento.

Art. 3

La Commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale è composta:

- 1) da dodici rappresentanti tra gli iscritti all'Albo eletti dagli stessi, dei quali otto rappresentanti dei coltivatori diretti, due dei coloni e mezzadri e due dei conduttori non coltivatori;
- 2) da dodici rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative della provincia nominati con decreto del Presidente dell'amministrazione provinciale proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al comma primo, art. 3;
- 3) da un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro;
- 4) dal Presidente degli ordini provinciali dei dottori in agraria o loro delegati e da un perito agrario, scelto in ogni Provincia tra quelli iscritti all'albo, nominato dal Presidente dell'amministrazione provinciale, con suo decreto.

I rappresentanti di cui ai punti 3 e 4 partecipano alla riunione della Commissione con voto consultivo.

Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui ai punti 1 e 2.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Art. 4

L'iscrizione all'albo è consentita a coloro i quali siano in possesso del "Brevetto di agricoltore professionale". Detto brevetto viene conseguito per titoli o per esami. Hanno diritto all'iscrizione per titoli tutti coloro i quali siano in possesso di laurea in Scienze Agrarie e Forestali o in Veterinaria, di diploma di perito agrario o di diploma di qualificazione o specializzazione di un istituto professionale per l'agricoltura, sempreché esercitino l'attività di cui all'art. 1.

Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali, in possesso dei requisiti, superino le apposite prove pratiche che saranno stabilite con deliberazione della Commissione provinciale di cui all'art. 3.

La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri nominati dalla Commissione provinciale di cui all'art. 3 secondo le norme del Regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 5

La Commissione provinciale, durante il quadriennio di durata e sino ai sei mesi prima della scadenza, provvede alla revisione d'ufficio dell'elenco dei titolari iscritti all'albo e, nel caso di mancata iscrizione e di cancellazione, provvede a darne comunicazione all'interessato, con provvedimenti motivato.

Questi ha diritto di ricorrere alla Commissione regionale prevista dall'art. 6 entro trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. In difetto di decisione il ricorso si intende accolto.

Art. 6

Presso l'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura è istituita una Commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 5, la quale è composta:

- a) da cinque rappresentanti del Consiglio regionale, uno per provincia;
- b) da quattro rappresentanti designati dalle Organizzazioni più rappresentative dei produttori agricoli, proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al comma primo, art. 3;
- c) dal Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro;
- d) dal capo dell'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura;
- e) da due esperti in materia giuridica e tecnica agricola, in possesso di diploma di laurea, scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

I componenti di cui ai commi a) e b) eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 7

Gli interventi previsti dalle leggi della Regione a favore dell'agricoltura sono concessi solo ad imprenditori agricoli che siano iscritti nell'albo professionale di cui alla presente legge, nonché alle cooperative ed agli altri organismi associativi costituiti prevalentemente da soci iscritti all'albo.

Almeno l'80% delle agevolazioni previste dalle leggi regionali è riservato ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali coltivatori o coadiuvanti familiari di cui al precedente art. 1, comma 2°.

Art. 8

Il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approverà entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Regolamento che fisserà modalità e termini di attuazione della presente legge.

Art. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In via transitoria ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione all'albo professionale tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Le domande vanno rivolte alla "Commissione per l'impianto dell'albo professionale degli imprenditori agricoli". Detta Commissione è così composta:

dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un assessore suo delegato che la presiede;

da un rappresentante dell'Ispettorato agrario provinciale dell'agricoltura;

da un rappresentante dell'Ufficio dei contributi unificati in agricoltura;

da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Lavoro;

da cinque rappresentanti delle cinque organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative degli interessati.

La commissione dura in carica un anno.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera- Ventura